SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della salute

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Aiello Mauro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Aiello Mauro, nato il 29 agosto 1975 a Vico Equense, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli Studi di Napoli «Federico II» in data 26 marzo 2002;

Considerato che il medesimo ha documentato di aver superato vari corsi di formazione di diritto in Spagna;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 6 novembre 2006, avendo accertato il superamento degli esami, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Illustre col.legi d' Advocats» di Barcellona dal 6 febbraio 2007;

Ritenuto più in particolare che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in uno stato membro;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto che nella conferenza di servizi del 1° aprile 2011, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense, si è ritenuto che non è rilevante ai fini di una riduzione della prova da applicare i certificati attestanti la formazione maturata in Spagna in quanto riguarda formazione sul diritto spagnolo;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Decreta:

Al Sig. Aiello Mauro, nato il 29 agosto 1975 a Vico Equense, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati»

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11978

DECRETO 18 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chiodi Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Chiodi Elena, nata il 4 giugno 1978 a Soresina, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli Studi di Parma in data 16 febbraio 2004;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Cremona il 1° agosto 2006;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 6 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 24 settembre 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha l'istante ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 21 ottobre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Considerato che non si può tenere conto - al fine di una riduzione della prova attitudinale applicata - della attività professionale effettuata in Spagna in quanto riguarda attività su questioni vertenti il diritto spagnolo;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Alla Sig.ra Chiodi Elena, nata il 4 giugno 1978 a Soresina, cittadina italiana, di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11979

DECRETO 18 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Biagi Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Biagi Andrea, nato il 25 agosto 1976 a La Spezia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università di Pisa in data 24 ottobre 2002;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di La Spezia dell'11 novembre 2004;

Preso atto che il richiedente ha documentato di essere stato ammesso al Patrocinio davanti al Giudice Unico della CdA di Genova, inoltre ha presentato un attestato di qualifica professionale come esperto in amministrazione del personale;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 25 maggio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all' «Il.lustre col. legi d'Advocats» de Barcelona dal 25 ottobre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Considerato che nella conferenza di servizi del 1° aprile 2011, si è ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia in quanto tale formazione verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è specificatamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale» dell'«advocat» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di "avvocato" in Italia sia colmata: e tale verifica non può non contemplare una prova scritta, in particolare la redazione di un atto giudiziario nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano in autonomia, redazione autonoma che non può ancora far parte del bagaglio di professionalità del richiedente proprio in quanto prerogativa esclusiva dell'«avvocato» che sia già tale in Italia;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al Sig. Biagi Andrea, nato il 25 agosto 1976 a La Spezia, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11980

DECRETO 18 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Chentouf Brahim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Chentouf Brahim, nato il 18 maggio 1971 a El Youssoufia (Marocco) cittadino marocchino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente Sig. Chentouf è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza, conseguito presso 1' Università «Kadi Ayad» di Marrakech nella sessione giugno 1998;

Considerato che è iscritto presso 1'«Ordine degli Avvocati di Tangeri» dal 29 gennaio 2003;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 206/2007;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dalla richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "avvocato" e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Considerato che il sig. Chentouf Brahim è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Lucca in data 21 giugno 2010 con scadenza il 20 giugno 2012 per lavoro subordinato;
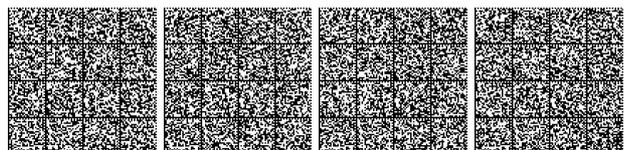
Visto l'art. 49 comma 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Al Sig. Chentouf Brahim, nato il 18 maggio 1971 a El Youssoufia (Marocco), cittadino marocchino, è riconosciuto il titolo professionale in suo possesso, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati" e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori;

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni; Al fine dell'iscrizione stessa, la richiedente dovrà pertanto acquisire - ai sensi dell'arrt. 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni - l'attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate;

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine 'iscrizione all'albo degli avvocati.

11A11981

DECRETO 18 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mari Mariolina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Mari Mariolina, nata il 23 novembre 1962 a Monza, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai tini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università Statale di Milano in data 22 marzo 2004;

Considerato che la medesima risulta di avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza del 9 ottobre 2006;

Considerato, altresì, che l'interessata ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Milano di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense come attestato in data 6 agosto 2007;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 26 maggio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'Ilustre colegio de Abogados" di Madrid dal 20.9.2010;

Preso atto che inoltre l'istante ha documentato di aver svolto esperienza professionale in Spagna;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie la richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessata;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che nella conferenza di servizi del 1° aprile 2011, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense, si è ritenuto che non è rilevante ai fini di una riduzione della prova da applicare i certificati attestanti la esperienza professionale maturata in Spagna in quanto riguarda attività su questioni vertenti il diritto spagnolo;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla Sig.ra Mari Mariolina, nata il 23 novembre 1962 a Monza, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati". Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11982

DECRETO 18 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Zaccari Stefano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Zaccari Stefano, nato il 15 gennaio 1974 a Frosinone, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma in data 8 novembre 2006;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone del 10 novembre 2006;

Preso atto che il richiedente ha presentato attestati di partecipazione a corsi vari e di esperienza professionale in Spagna ed inoltre attestati di partecipazione a corsi in Italia: corso di preparazione alla carriera giudiziaria e alla professione forense e corso di perfezionamento e specializzazione «la conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti».

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 5 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 6 agosto 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
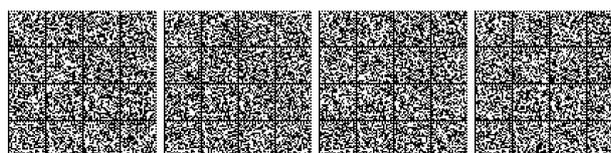
Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 3 settembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Considerato che nella conferenza di servizi del 1° aprile 2011, si è ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia in quanto tale formazione verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è specificatamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale» dell'«abogado» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di «avvocato» in Italia sia colmata: e tale verifica non può non contemplare una prova scritta, in particolare la redazione di un atto giudiziario nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano in autonomia, redazione autonoma che non può ancora far parte del bagaglio di professionalità del richiedente proprio in quanto prerogativa esclusiva dell'«avvocato» che sia già tale in Italia;

Considerato che non si può tenere conto - al fine di una riduzione della prova attitudinale applicata - della attività professionale effettuata in Spagna in quanto riguarda attività su questioni vertenti il diritto spagnolo;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Zaccari Stefano, nato il 15 gennaio 1974 a Frosinone, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11984

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vismara Stefania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Vismara Stefania, nata il 24 marzo 1982 a Calcinate, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di dottore in scienze giuridiche il 20 marzo 2006 e la laurea specialistica il 7 ottobre 2008 presso l'Università degli studi di Brescia;

Considerato che la medesima ha documentato di aver conseguito un master in diritto spagnolo presso l'Universidad de Valladolid e ha documentato attività di consulenza professionale presso uno studio spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del 15 settembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 16 marzo 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio d'Abogados» di Madrid dal 2 febbraio 2010;

Ritenuto più in particolare che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in uno stato membro;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto che nella conferenza di servizi del 26 maggio 2011, con il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale forense, si è ritenuto che non è rilevante ai fini di una riduzione della prova da applicare i certificati attestanti formazione ed esperienza professionale maturata in Spagna in quanto riguarda attività su questioni vertenti il diritto spagnolo;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Vismara Stefania, nata il 24 marzo 1982 a Calcinate, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11975

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Simon Irene, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Simon Irene, nata a Kirowsk (Unione Sovietica) il 23 luglio 1980, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieurin», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom Ingenieurin FH (Ingegnere civile diplomato con specializzazione nel settore dei trasporti)» conseguito presso la «Fachhochschule Lippe und Hoxter» il 6 settembre 2004;

Preso atto che la richiesta di riconoscimento era già stata accolta con decreto del 7 gennaio 2011;

Preso atto altresì che la sig.ra Simon ha presentato domanda di riesame in data 14 gennaio 2011 allegando alla

domanda documentazione attestante attività professionale e chiedendo il riconoscimento per la sezione A, settore civile ambientale;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che la domanda può essere accolta per l'iscrizione alla sezione A, settore civile ambientale, con l'applicazione, comunque, di misure compensative in quanto la formazione accademica professionale non risulta completa;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Simon Irene, nata a Kirowsk (Unione Sovietica) il 23 luglio 1980, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore civile ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 15 (quindici) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) architettura tecnica e composizione architettonica, 2) tecnica delle costruzioni - ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni, e (solo orale), 3) topografia, 4) impianti tecnici nell'edilizia e territorio, 5) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di 15 (quindici) mesi.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A11976

DECRETO 22 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dimitrova Krasteva Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della Sig.ra Dimitrova Krasteva Mariana nata a Sliven (Bulgaria) il 22 giugno 1968 cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «assistente sociale», conseguito in Bulgaria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Assistente Sociale» in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 — relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «assistente sociale», conseguito presso il «Collegio di Medicina» di Veliko Tarnovo nel 1991;

Viste le conformi determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di assistente sociale sez. B in Italia e quella di cui è in possesso

l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Decreta:

Alla Sig.ra Dimitrova Krasteva Mariana nata a Sliven (Bulgaria) il 22 giugno 1968 cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "Assistenti Sociali" sez. B e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, (scritta e orale), oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi;

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) principi e fondamenti del servizio sociale, 2) legislazione sociale. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali sez B. La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta della richiedente è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11977

DECRETO 22 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Lucchetti Marco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Lucchetti Marco, nato il 14 marzo 1976 a Castiglione delle Stiviere, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università di Parma in data 15 luglio 2006;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Mantova del 28 settembre 2004;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 18 novembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 2 febbraio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 5 gennaio 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie

essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Lucchetti Marco, nato il 14 marzo 1976 a Castiglione delle Stiviere, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11983

DECRETO 22 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Brunot Pascal Frederic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Brunot Pascal Frederic, nato a Brive (Francia) l'8 dicembre 1980, cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingénieur», conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplome d'ingénieur grade Master» conseguito presso l'«Ecole des Mines de Nantes» in data 11 luglio 2003;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorità francese nel caso del sig. Brunot Pascal Frederic, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e della direttiva 2005/36/CE;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore dell'informazione dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Al sig. Brunot Pascal Frederic, nato a Brive (Francia) l'8 dicembre 1980, cittadino francese, è riconosciuto il titolo professionale di cui è in possesso, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore dell'informazione e per l'esercizio della professione in Italia;

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

3) - La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (orali) 1) bioingegneria elettronica, 2) deontologia ed ordinamento pro-

fessionale oppure, a scelta del candidato in un tirocinio di 6 (sei) mesi;

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore dell'informazione;

d) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A11985

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Focherini Gabriella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Focherini Gabriella, nata a Parma il 9 luglio 1959, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale tedesco di «servizio sociale» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Assistente sociale», sez. B;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Diplom Sozialpadagogin (FH)» conseguito presso la «Fachhochschule Dortmund», in data 30 giugno 2004 e la laurea italiana in «Lingue e letterature straniere» presso l'Istituto universitario di lingue moderne in data 28 marzo 1992;

Preso atto che ha ottenuto il «Staatlich anerkannte Diplom Sozialpadagogin» il 1° luglio 2004;

Vista la documentazione attestante attività professionale;

Considerato che nella conferenza di servizi del 9 novembre 2010, con il conforme parere del rappresentante di categoria, era stato espresso parere favorevole sia per la sez. B, senza applicazione di misure compensative, sia la sez. A con applicazione di misure compensative e che la sig.ra Focherini aveva optato per il riconoscimento per la sezione B e che per tale motivo era stato emesso il decreto di riconoscimento dell' 8 febbraio 2011;

Preso atto che l'istante ha fatto richiesta successiva di poter ottenere il decreto per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso per la sez. A;

Considerato comunque, come già stabilito nella conferenza del 9 novembre 2010, che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di assistente sociale sez. A in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Focherini Gabriella, nata a Parma il 9 luglio 1959, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, (scritta e orale), oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane, 2) metodologie e modelli di servizio sociale per la programmazione. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez A.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissio-

ne e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11972

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Curea Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Curea Adrian, nato a Oltenita (Romania) il 9 luglio 1978, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale rumeno di «Inginer in profilul zootehnie» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Dottore agronomo», sez. A;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico «Inginer diplomat in profilul zootehnie specializarea zootehnie» conseguito presso la «Universitatea de Stiinte agronomice si medicina veterinara» di Bucarest, nella sessione luglio 2002;

Vista la documentazione attestante attività professionale;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo dei «Dottori agronomi e dottori forestali» e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

Al sig. Curea Adrian, nato a Oltenita (Romania) il 9 luglio 1978, cittadino rumeno è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Dottori agronomi e dottori forestali» sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11973

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mazzitelli Carmela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Mazzitelli Carmela nata il 18 ottobre 1965 a Rosarno, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Mazzitelli è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 27 gennaio 2005 in Italia presso la Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma in data 7 marzo 2011;

Considerato, altresì, che l'interessata ha prodotto l'attestazione della Corte d'appello di Roma di avere supera-

to le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, con atto del 23 novembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 3 febbraio 2011;

Preso atto che l'istante ha documentato di aver conseguito il diploma di specializzazione in professioni legali presso l'Università «La Sapienza» di Roma;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «*unicum*» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Considerato inoltre che si è ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Mazzitelli Carmela nata il 18 ottobre 1965 a Rosarno, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11974

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Satel Geo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441,

concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 3 maggio 2011 dall'impresa FMC Chemical Sprl con sede legale in Brussels (Belgio), Boulevard de la Plaine 9/3, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SATEL GEO contenente la sostanza attiva Zeta Cipermetrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Minuet Geo registrato al n. 13857 con D.D. in data 28 gennaio 2011 dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Minuet Geo;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Zeta Cipermetrina nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Zeta Cipermetrina;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Zeta Cipermetrina in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2019, l'Impresa FMC Chemical Sprl con sede legale in Brussels (Belgio), Boulevard de la Plaine 9/3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SATEL GEO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 della sostanza attiva Zeta Cipermetrina, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0.5 - 1 - 5 - 10.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: S.I.P.C.A.M. S.p.A. - 26857 Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15184.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
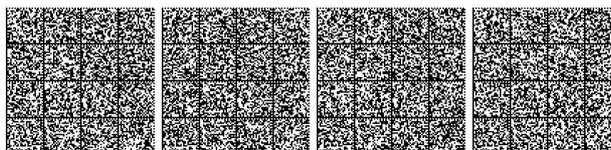
SATEL GEO

INSETTICIDA GRANULARE ADATTO ALLA PROTEZIONE DEGLI APPARATI RADICALI DI NUMEROSE COLTURE ERBACEE, ORTICOLE ED INDUSTRIALI

SATEL GEO Registrazione Ministero della Salute n.   del

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione
Zeta-Cipermetrina pura g. 0,8
Coformulanti ed inerti q.b. a g. 100

Titolare dell'autorizzazione
FMC CHEMICAL Sprl.
Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussels (Belgio)
Tel. 0032 2 6459584

Contenuto netto: **0,5 – 1 – 5 - 10 Kg** Partita n. .....

Distribuito da:
Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Via Fratelli Rosselli 3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 33599422

FRASI DI RISCHIO: **Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

Stabilimento di produzione:
Sipcam SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: **Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
SATEL GEO è un formulato insetticida a base di Zeta-Cipermetrina. Biologicamente attivo a bassi dosaggi di principio attivo, agisce per contatto ed ingestione, con rapido effetto abbattente su numerosi insetti terricoli quali nottue, maggiolini, tipule, bibionidi, elateridi, larve di diabrotica e miriapodi.

MODALITÀ, SETTORI E DOSI DI IMPIEGO
SATEL GEO si impiega unicamente localizzato nel solco di semina o di trapianto alla dose di 12 - 15 kg/ha, per la difesa delle seguenti colture:
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE
CUCURBITACEE (CETRIOLO, MELONE)
LATTUGHE (LATTUGA)
CAVOLI AD INFIORESCENZA (CAVOLFIORI, BROCCOLI) e CAVOLI A TESTA
FAGIOLINI
MAIS
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
TABACCO
FLOREALI ED ORNAMENTALI
VIVAI DI PIANTE ARBOREE
Colture porta-seme destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme): BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, CAVOLI AD INFIORESCENZA, CAVOLI A TESTA, CUCURBITACEE, PISELLO, LATTUGHE E SIMILI, PORRO, FRUMENTO, MAIS, COLZA, CAROTA, RAFANO, RAVANELLO.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti:
- 3 giorni per CETRIOLO, MELONE, MELANZANA, PEPERONE
- 7 giorni per CAVOLFIORE, BROCCOLI, CAVOLO CAPPUCCIO, LATTUGA, FAGIOLINO E TABACCO
- 14 giorni per POMODORO
- 21 giorni per BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
- 60 giorni per MAIS

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto ministeriale del 7 GIU. 2011

11A11859
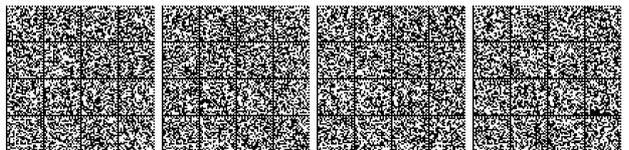
DECRETO 13 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Glypho-Flash Super 450».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 22 giugno 2010 presentata dall'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Glypho-Flash Super 450» contenente la sostanza attiva glifosate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'istituto scientifico valutatore Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di Allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Barclay Chemicals (R&*D)* Ltd a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 10 marzo 2011 prot. 7281 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla suddetta data;

Vista la nota pervenuta in data 19 aprile 2011 da cui risulta che l'impresa Barclay Chemicals (R&*D)* Ltd ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Glypho-Flash Super 450» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva glifosate, fatta salva la successiva presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Barclay Chemicals (R&*D)* Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GLYPHO-FLASH SUPER 450 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'Allegato I.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250-500; L 1-2-5-10-20-200-1000.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Barclay Chemicals Manifacturing Ltd - Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14947.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GLYPHO-FLASH SUPER 450

Concentrato solubile (SL)

Erbicida ad azione fogliare, sistemico, non selettivo e non residuale.

Registrazione Ministero della Salute N. ..... del ......

Composizione:		
GLIFOSATE ACIDO puro *(da sale isopropilamminico)*	g. 37,3 (=450 g/L)	Partita n°
Coformulanti q.b. a	g. 100	

Barclay Chemicals (R&D) Ltd
Damastown Way, Damastown Industrial Park
Mulhuddart - Dublin 15 (Irlanda)
+ 353 (0) 1 811 2900

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Stabilimento di produzione:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda)

Contenuto: **250[1]-500[1] mL 1[1]-2[1]-5[1]-10[1]-20[1]-200[2]-1000[2] L**

Distribuito da:
SCAM SpA – Strada Bellaria, 164 – 41226 Modena – Tel. 059586511

FRASI DI RISCHIO: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Glypho-Flash Super 450 è un erbicida fogliare non selettivo per il controllo di graminacee e dicotiledoni annuali e perenni. Non è attivo su muschi. Il prodotto viene assorbito dalle foglie e trasportato verso l'apparato radicale. Per questa ragione è necessario trattare su infestanti con foglie verdi ben sviluppate.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto va impiegato per irrorazioni su infestanti ben sviluppate con volumi di 100-300 litri di soluzione per ettaro, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Utilizzare pompe a bassa pressione (max 2 atm) con barre o lance con ugelli a ventaglio o a specchio evitando ogni possibilità di deriva. Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate).

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco purché ben lignificato: AGRUMI, POMACEE (MELO, PERO), NOCE, NOCCIOLO, VITE e OLIVO (olivo da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 4.8 L/ha almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco anche se ben lignificato: DRUPACEE (ALBICOCCO, CILIEGIO, NETTARINE, PESCO e SUSINE), MANDORLO, ACTINIDIA. PIANTE FLORICOLE E ORNAMENTALI, FORESTALI, VIVAI DI PIOPPO.

Colture sulle quali occorre assolutamente evitare ogni contatto e il diserbo richiede esclusivamente l'uso di attrezzature selettive (barre lambenti, umettanti o a goccia):
ORTICOLE (CARCIOFO, POMODORO, MELANZANA, FAGIOLINO, FAVA, PISELLO, CAROTA, PATATA), MAIS (solo interfila; non usare prima della raccolta), PIANTE OLEAGINOSE (SOIA), COLTURE DA FORAGGIO: PRATI E PASCOLI (PIANTE LEGUMINOSE e GRAMINACEE), ERBA MEDICA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, ROSA.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di FRAGOLA, ORTAGGI, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA, MAIS, RISO, SOIA, LINO, SENAPE, COLZA, GIRASOLE, COTONE, PRATI, VIVAI prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione o di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO
I trattamenti possono essere eseguiti su tutta la superficie o a bande lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma.
Le dosi d'impiego riferite a ettaro di superficie effettivamente trattata variano in funzione della specie delle infestanti.
1,2 – 3,2 L/ha: *Alopecurus* spp. (coda di topo), *Avena* spp. (avena selvatica), *Hordeum murinum* (orzo selvatico), *Lolium* spp. (loietto), *Mercurialis* spp. (mercorella), *Poa* spp. (fienarola), riso crodo, *Ammi majus* (sedano selvatico), *Amaranthus* spp. (amaranto), *Calendula* spp. (calendula), *Chenopodium* sp. (farinaccio), *Orobanche* spp. (succiamele), *Portulaca* spp. (porcellana), *Raphanus* spp. (ravanello selvatico), *Senecio spp. (senecio)*, *Sinapis* spp. (senape), *Stellaria* spp. (centocchio), *Veronica* spp. (veronica)
3,2 - 4 L/ha: *Agropyron repens* (agropiro), *Carex* spp. (carice), *Cirsium* spp. (stoppione), *Euphorbia* spp. (euforbia), *Glyceria* spp. (gliceria), *Hypericum* spp. (erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (serla), *Phalaris* spp. (scagliola), *Rumex* spp. (romice), *Sonchus* spp. (grespino), *Sorghum halepense* (sorgo selvatico)
4 – 5,6 L/ha: *Alisma spp. (mestolaccio), Asfodelus spp. (asfodelo), Butomus spp. (fiorone), Cyperus spp (zigolo), Ferula spp. (ferula), Juncus spp. (giunco), Nardus spp. (cervino), Scirpus spp. (scirpo), Sparganium spp. (sparganio), Tussilago spp. (farfaraccio)*
6,4 – 8 L/ha: *Agrostis* spp. (cappellini), *Allium* spp. (aglio), *Artemisia* spp. (artemisia), *Arundo* spp. (canna), *Cynodon* spp. (gramigna), *Eracleum* spp. (panece), *Glechoma* spp. (edera), *Oxalis* spp. (acetosella), *Paspalum* spp. (gramignone), *Phragmites* spp. (cannuccia di palude), *Pteridium* spp. (felce), *Ranunculus* spp. (ranuncolo), *Rubus* spp. (rovo), *Tipha* spp. (tifa), *Urtica* spp. (ortica), *Daucus carota* (carota selvatica)
9,6 L/ha: *Aristolochia* spp. (aristolochia), *Clematis* spp. (clematide), *Convolvulus* spp. (convolvolo), *Rubia peregrina* (robbia selvatica).
Arbusti
3,2 – 4,8 L/ha: *Acer* spp. (acero), *Fraxinus* spp. (frassino), *Genista* spp. (ginestra), *Salix* spp. (salice), *Sambucus* spp. (sambuco), *Vaccinum* spp. (mirtillo)
8 – 9,6 L/ha: *Calluna* spp. (grecchia), *Cistus* spp. (cisto), *Erica* spp. (erica), *Lonicera* spp. (caprifoglio)

AVVERTENZE AGRONOMICHE: Intervenire solo su infestanti in attiva crescita. Il trattamento di post-emergenza è efficace se le infestanti si presentano nei primi stadi dello sviluppo (altezza max 10 cm). L'impiego su infestanti a foglia larga ben sviluppate potrebbe essere inefficace.

CONDIZIONI CLIMATICHE
I migliori risultati si ottengono con tempo nuvoloso, cielo coperto e umidità elevata durante il trattamento.
È sconsigliato effettuare il diserbo se c'è rischio di pioggia nelle 6 ore dopo il trattamento o c'è il rischio di gelate. Irrigazioni o piogge cadute entro le 2 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia e l'attività erbicida del prodotto sulle infestanti già emerse. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse quali siccità, freddo, ecc., potrebbe essere inefficace. Le temperature medie e l'alta umidità facilitando la vegetazione delle infestanti favoriscono l'esito del diserbo. Le infestanti perenni sono più sensibili se ben sviluppate, in fioritura o in uno stadio più avanzato.

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la giusta dose di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà con acqua, mantenendo in agitazione la massa, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

INTERVALLO DI CARENZA: Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo da olio sospendere le applicazioni 7 giorni prima della raccolta.

COMPATIBILITÀ
Non miscelare Glypho-Flash Super 450 con altri prodotti fitosanitari. Non applicare calce, concimi, letame, o materie simili nei 7 giorni dopo il trattamento.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se irrorato sulle parti verdi delle piante o su corteccia non ben significata delle specie arbustive ed arboree. È consigliato l'uso di ugelli antideriva e/o di additivi "limitanti la deriva". Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

[1] Il contenitore non può essere riutilizzato
[2] ATTENZIONE: Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo; non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 13 GIU. 2011

11A11858

DECRETO 27 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Pretor».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed, in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 12 febbraio 2010 presentata dall'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l. con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti n. 32, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Pretor» contenente la sostanza attiva lambda-cialotrina;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di Allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 6 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva lambda-cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2000/80/CE della commissione del 4 dicembre 2000;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva lambda-cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 6 maggio 2011 prot. 14741 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 1° giugno 2011 con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto con la nota sopra citata;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Pretor» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva lambda-cialotrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l. con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti 32, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PRETOR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,250 - 0,500 - 1 - 5.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Torre srl unipersonale - via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino) SI; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Indalva S.A.C. tra La Matanza, km 0,5 Aptdo 160 03300, Orihuela (Alitante) - Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14952.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRETOR

INSETTICIDA

GRANULI IDRODISPERSIBILI

PRETOR Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione		
LAMBDA-CIALOTRINA pura		**g. 2,5**
Coformulanti	**q.b. a**	**g. 100**

Partita n°

Contenuto netto:
Kg 0,250 - 0,500 - 1 - 5

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Flli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Stabilimenti di produzione:
INDALVA S.A.
C.tra La Matanza, km 0,5 Aptdo 160 03300, Orihuela (Alicante) - Spagna
TORRE srl unipersonale - via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino) SI
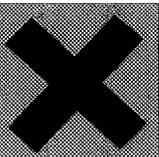
NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il prodotto è nocivo per api ed artropodi utili. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate. Non trattare durante la fioritura. Effettuare lo sfalcio delle infestanti fiorite prima del trattamento. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 10 metri da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia. sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

PRETOR è un insetticida dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Agisce principalmente per contatto e secondariamente per ingestione; possiede inoltre effetto repellente. PRETOR è dotato di rapido potere abbattente e persistente efficacia protettiva.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura/parassita	Dosi d'impiego	Volumi di irrorazione	Numero di trattamenti
PESCHE, NETTARINE e PERCOCHE			
Afide verde (*Myzus Persicae*) Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*)	**0,4-0,8 Kg/ha**	**800-1200 l/ha**	**Massimo 2** **(ad un intervallo minimo di 15 giorni uno dall'altro)**
PATATE			
Afide verde (*Myzus Persicae*) Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*)	**0,4-0,8 Kg/ha**	**800-1200 l/ha**	**Massimo 2** **(ad un intervallo minimo di 15 giorni uno dall'altro)**

Adottare le dosi maggiori in caso di forti attacchi.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, accertarne preventivamente la compatibilità fisica preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare piccole prove di saggio prima del trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU PESCHE, NETTARINE, PERCOCHE; 15 PRIMA DELLA RACCOLTA SU PATATA.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22/6/2011

11A11856

DECRETO 27 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Afratrin».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 12 febbraio 2010 presentata dall'impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia) - Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Patrol» contenente la sostanza attiva lambda-cialotrina;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di Allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 6 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva lambda-cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2000/80/CE della commissione del 4 dicembre 2000;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva lambda-cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Industrias Afrasa S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 27 aprile 2011 prot. 13536 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 18 maggio 2011 da cui risulta che l'impresa ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Afratrin»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Afratrin» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva lambda-cialotrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia) - Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AFRATRIN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,250 - 0,500 - 1 - 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Industrias Afrasa S.A. - C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, e 46988 Paterna (Valencia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14930.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

AFRATRIN

INSETTICIDA

GRANULI IDRODISPERSIBILI

AFRATRIN Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione		
LAMBDA-CIALOTRINA pura		**g. 2,5**
Coformulanti	**q.b. a**	**g. 100**

Partita n°

Contenuto netto:
Kg 0,250 - 0,500 - 1 - 5

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. 0034 961321700

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Distribuito da **Agrimix Srl**
Viale Città d'Europa, 681 – 00144 Roma – Tel. 065296221

FRASI DI RISCHIO: **Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: **Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il prodotto è nocivo per api ed artropodi utili. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate. Non trattare durante la fioritura. Effettuare lo sfalcio delle infestanti fiorite prima del trattamento. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 10 metri da corpi idrici superficiali.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia. sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

AFRATRIN è un insetticida dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Agisce principalmente per contatto e secondariamente per ingestione; possiede inoltre effetto repellente. AFRATRIN è dotato di rapido potere abbattente e persistente efficacia protettiva.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura/parassita	Dosi d'impiego	Volumi di irrorazione	Numero di trattamenti
PESCHE, NETTARINE E PERCOCHE			
Afide verde (*Myzus Persicae*) Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*)	**0,4-0,8 Kg/ha**	**800-1200 l/ha**	**Massimo 2 (ad un intervallo minimo di 15 giorni uno dall'altro)**
PATATE			
Afide verde (*Myzus Persicae*) Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*)	**0,4-0,8 Kg/ha**	**800-1200 l/ha**	**Massimo 2 (ad un intervallo minimo di 15 giorni uno dall'altro)**

Adottare le dosi maggiori in caso di forti attacchi.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, accertarne preventivamente la compatibilità fisica preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare piccole prove di saggio prima del trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU PESCHE, NETTARINE E PERCOCHE; 15 PRIMA DELLA RACCOLTA SU PATATA.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27/6/2011

11A11857

DECRETO 1° luglio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Derrex».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e ala vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 13 luglio 2010 presentata dall'impresa W. Neudorff GmbH KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Mühle 3, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato NEU 1280 M contenente la sostanza attiva fosfato ferrico;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Istituto superiore di sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di Allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;
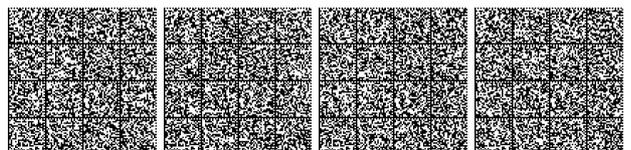
Visto il decreto del 9 agosto 2002 di inclusione della sostanza attiva fosfato ferrico, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 ottobre 2011 in attuazione della direttiva 2001/87/CE della commissione del 12 ottobre 2001;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva fosfato ferrico, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 27 aprile 2011 prot. 13541 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 10 maggio 2011 da cui risulta che l'impresa W. Neudorff GmbH KG ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Derrex»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Derrex» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva fosfato ferrino;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa W. Neudorff GmbH KG, con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Mühle 3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DERREX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosfato ferrico nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,250 - 0,500 - 1 - 1,5 - 5 - 10 - 20 - 25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere W. Neudorff GmbH KG - D-21337 Lüneburg, Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15023.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
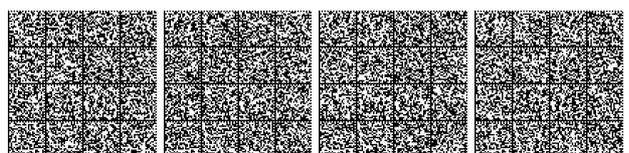
DERREX

Esca lumachicida granulare a base di fosfato ferrico

COMPOSIZIONE	
Fosfato ferrico puro	**g. 2,97**
Coformulanti ed attrattivi q.b.a	**g. 100**

Reg. del Ministero della Salute
n. del

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3 – D-31860
Tel. +49 051 55/624-0

Distribuito da: **CERTIS EUROPE B.V.**
Via Josemaria Escrivà de Balaguer, 6 - 21047 Saronno (VA) - Tel 02 9609983

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Contenuto: 0,250–0,500–1–1,5-5–10–20-25 Kg Partita n.

Stabilimento di produzione:
W. Neudorff GmbH KG D-21337 Lüneburg, Germania

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
DERREX è un'esca granulare lumachicida contenente la sostanza attiva fosfato ferrico.
I prodotto si impiega per il controllo di tutte le specie di lumache (lumache con guscio, lumache nude) che attaccano le colture frutticole, orticole, la fragola, i funghi, le colture floreali ed ornamentali in pieno campo, le forestali, i cereali, le oleaginose e la barbabietola da zucchero. Il prodotto può essere utilizzato sia per colture in pieno campo che in serra. DERREX inoltre può essere utilizzato anche in giardini pubblici, zone verdi, parchi e viali alberati.
L'esca lumachicida ha un'efficacia rapida ed elevata ed un alto potere attrattivo verso tutte le lumache che danneggiano le colture. Dopo l'assunzione dell'esca le lumache cessano di nutrirsi e quindi vi è un'immediata protezione delle piante coltivate, sebbene anche dopo l'applicazione è possibile continuare a vedere ancora la presenza di individui.
DERREX presenta un nuovo meccanismo d'azione che non comporta la disidratazione delle lumache. La pioggia o il tempo umido, condizioni favorevoli per l'attività delle lumache, non hanno alcuna influenza sull'efficacia del prodotto. Inoltre il blocco dell'alimentazione non è accompagnato da emissione di bava, così non ci sono cattivi odori, né residui di bava intorno o sulla vegetazione.
Grazie all'attività del DERREX, non vi è la necessità di raccogliere le lumache morte poiché, dopo l'assunzione dell'esca, queste tendono ad andare a morire in luoghi appartati.
I granuli dell'esca del DERREX presentano una buona capacità di rigonfiamento (assorbimento dell'acqua), come pure una buona persistenza anche in casi di umidità elevata.

CAMPI DI APPLICAZIONE E DOSI D'IMPIEGO
FRUTTIFERI, ORTAGGI A RADICE, ORTAGGI A BULBO (CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO, CIPOLLINA), ORTAGGI A FRUTTO (POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO, MELONE, ZUCCA, COCOMERO, MAIS DOLCE), CAVOLI A INFIORESCENZA, CAVOLI A TESTA, CAVOLI A FOGLIA, CAVOLO RAPA, ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE (LATTUGHE ED ALTRE INSALATE, SPINACI E SIMILI, WITLOOF, ERBE FRESCHE), PIANTE OFFICINALI, LEGUMI, ORTAGGI A STELO (ASPARAGO, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, CARCIOFO, PORRO, RABARBARO), FUNGHI, PATATA, FRAGOLA, FLOREALI ED ORNAMENTALI, FORESTALI, CEREALI, OLEAGINOSE, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, VIVAI.
Il DERREX si impiega inoltre in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici per il controllo delle lumache che attaccano floreali, ornamentali e forestali.

DOSE DI IMPIEGO:
7 Kg/ha paria 0,7 g. per metro quadrato
DERREX viene applicato all'inizio dell'infestazione o quando si osservano i primi danni sulle piante. Applicare il prodotto quando la vegetazione è asciutta. Il trattamento deve essere effettuato preferibilmente nelle prime ore serali, quando le lumache escono dai loro rifugi. Eventuali trattamenti successivi, fino ad un massimo di 4 per ciclo vegetativo, devono essere eseguiti solo se sul terreno trattato sono rimaste quantità minime del prodotto. Queste applicazioni successive rendono possibile combattere l'infestazione di lumache che arrivano da zone confinanti non sottoposte al trattamento.
Il prodotto si applica spargendolo in modo uniforme intorno alle piante della coltura. Nelle applicazioni a pieno campo l'esca può essere applicata mediante le normali attrezzature spandigranuli in uso per la distribuzione dei fertilizzanti.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITÀ
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 LUG. 2011

11A11855

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 luglio 2011.

Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario in recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Vista la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Vista la direttiva 2009/131/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE;

Vista la direttiva 2011/18/UE della Commissione, del 1° marzo 2011, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'art. 6, paragrafo 3, lettera *a)*, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 2008 e, in particolare, l'allegato B;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 2009 ed, in particolare, l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di recepimento delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e, in particolare, il comma 6 dell'art. 1;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE, che modifica la direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie, e di modifica del decreto legislativo n. 162/2007, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede che alle norme comunitarie che modificano caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale è data attuazione con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie;

Considerata la natura tecnica delle norme contenute negli allegati della direttiva 2011/18/UE che modificano le norme tecniche di cui agli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere al recepimento della direttiva 2011/18/UE con le modalità di cui all'art. 13 della citata legge n. 11 del 2005;

ADOTTA
il seguente decreto:

Articolo unico

Gli allegati II, V e VI del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I, II e III del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2011

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 13, foglio n. 35

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

SOTTOSISTEMI

1. **Elenco dei sottosistemi**

Ai fini del presente decreto, il sistema che costituisce il sistema ferroviario può essere suddiviso nei seguenti sottosistemi corrispondenti a:

a) settori di natura strutturale:

— infrastrutture,

— energia,

— controllo-comando e segnalamento a terra,

— controllo-comando e segnalamento di bordo,

— materiale rotabile;

b) settori di natura funzionale:

— esercizio e gestione del traffico,

— manutenzione,

— applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci.

2. **Descrizione dei sottosistemi**

Per ciascun sottosistema o parte di sottosistema, l'elenco degli elementi e degli aspetti legati all'interoperabilità è proposto dall'ERA al momento dell'elaborazione del progetto di STI corrispondente. Senza pregiudicare la determinazione di questi aspetti o dei componenti di interoperabilità, né l'ordine secondo cui i sottosistemi saranno soggetti a STI, i sottosistemi comprendono quanto segue:

2.1. *Infrastrutture*

Le strade ferrate, l'insieme dei binari, le opere di ingegneria (ponti, gallerie, ecc.), le relative infrastrutture nelle stazioni (marciapiedi, zone di accesso, tenendo presenti le esigenze delle persone a mobilità ridotta, ecc.), le apparecchiature di sicurezza e di protezione.

2.2. *Energia*

Il sistema di elettrificazione incluso il materiale aereo e l'apparecchiatura a terra di misurazione del consumo di energia elettrica.

2.3. *Controllo-comando e segnalamento a terra*

Tutte le apparecchiature a terra necessarie per garantire la sicurezza, il comando ed il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete.

2.4. *Controllo-comando e segnalamento di bordo*

Tutte le apparecchiature di bordo necessarie per garantire la sicurezza, il comando ed il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete.

2.5. *Esercizio e gestione del traffico*

Le procedure e le relative apparecchiature che permettono di garantire un esercizio coerente dei vari sottosistemi strutturali, sia durante il funzionamento normale che in caso di funzionamento irregolare, comprese la composizione e la guida dei treni, la pianificazione e la gestione del traffico.

Tutte le qualifiche professionali necessarie per assicurare servizi transfrontalieri.

2.6. *Applicazioni telematiche*

In linea con l'allegato I, questo sistema comprende due parti:

a) le applicazioni per i passeggeri, compresi i sistemi di informazione dei viaggiatori prima e durante il viaggio, i sistemi di prenotazione, i sistemi di pagamento, la gestione dei bagagli, la gestione delle coincidenze tra treni e con altri modi di trasporto;

b) le applicazioni per il trasporto merci, compresi i sistemi di informazione (controllo in tempo reale delle merci e dei treni), i sistemi di smistamento e destinazione, i sistemi di prenotazione, pagamento e fatturazione, la gestione delle coincidenze con altri modi di trasporto, la produzione dei documenti elettronici di accompagnamento.

2.7. *Materiale rotabile*

La struttura, il sistema di comando e controllo dell'insieme delle apparecchiature del treno, i dispositivi di captazione di corrente elettrica, le apparecchiature di trazione e di trasformazione dell'energia, l'apparecchiatura di bordo per la misurazione del consumo di energia elettrica, di frenatura, di agganciamento, gli organi di rotolamento (carrelli, assi) e la sospensione, le porte, le interfacce persona/macchina (macchinista, personale a bordo, passeggeri, tenendo presenti le esigenze delle persone a mobilità ridotta), i dispositivi di sicurezza passivi o attivi, i dispositivi necessari per la salute dei passeggeri e del personale a bordo.

2.8. *Manutenzione*

Le procedure, le apparecchiature associate, gli impianti logistici di manutenzione, le riserve che permettono di garantire le operazioni di manutenzione correttiva e preventiva a carattere obbligatorio, previste per garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario e le prestazioni necessarie.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO V

DICHIARAZIONE DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI

1. **Dichiarazione "CE" di verifica dei sottosistemi**

La dichiarazione "CE" di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

La suddetta dichiarazione deve basarsi sulle informazioni derivanti dalla procedura di verifica "CE" relativa ai sottosistemi definita al punto 2 dell'allegato VI. Deve essere redatta nella stessa lingua del fascicolo tecnico e comprendere almeno gli elementi seguenti:

— riferimenti della direttiva,

— nome e indirizzo del soggetto contraente o del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea (indicare la denominazione sociale e l'indirizzo completo e, nel caso del mandatario, indicare anche la denominazione sociale del soggetto contraente o del fabbricante),

— breve descrizione del sottosistema,

— nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha compiuto la verifica "CE" di cui all'articolo 17,

— riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica,

— tutte le disposizioni pertinenti, provvisorie o definitive, cui deve rispondere il sottosistema, in particolare, ove necessario, le limitazioni o condizioni di esercizio,

— durata di validità della dichiarazione "CE", se provvisoria,

— identificazione del firmatario.

Quando nell'allegato VI si fa riferimento alla dichiarazione DIV "CE", a tale dichiarazione si applicano le disposizioni del presente punto.

2. **Di verifica di sottosistemi nel caso di norme nazionali**

Quando nell'allegato VI si fa riferimento alla dichiarazione di verifica di sottosistemi nel caso di norme nazionali, a tale dichiarazione si applicano mutatis mutandi le disposizioni del punto 1.»

ALLEGATO III

«ALLEGATO VI

PROCEDURA DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI

1. PRINCIPI GENERALI

La procedura di verifica di un sottosistema prevede la verifica e l'attestazione che un sottosistema:

— è progettato, costruito e installato in modo da soddisfare i requisiti essenziali che lo riguardano,

e

— può essere autorizzato a entrare in servizio.

2. PROCEDURA DI VERIFICA "CE"

2.1. **Introduzione**

La verifica "CE" è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta che il sottosistema è:

— conforme alle disposizioni delle relative STI,

— conforme agli altri regolamenti derivati dal trattato.

2.2. **Parti del sottosistema e fasi**

2.2.1 *Dichiarazione intermedia di verifica (DIV)*

Se viene specificato nelle STI o, se opportuno, su richiesta del richiedente, il sottosistema potrebbe essere suddiviso in determinate parti o verificato in certe fasi della procedura di verifica.

La dichiarazione intermedia di verifica (DIV) è la procedura con la quale un organismo notificato verifica e attesta determinate parti del sottosistema o determinate fasi della procedura di verifica.

Ogni DIV porta al rilascio di un attestato DIV "CE" da parte dell'organismo notificato scelto dal richiedente, che a sua volta, se possibile, redige una dichiarazione DIV "CE". L'attestato DIV e la dichiarazione DIV devono indicare le STI di riferimento per la valutazione di conformità.

2.2.2 *Parti del sottosistema*

Il richiedente può chiedere una DIV per ogni parte. Ogni parte verrà verificata in ogni fase come previsto al punto 2.2.3.

2.2.3 *Fasi della procedura di verifica*

Il sottosistema, o talune parti del sottosistema, vengono verificate ad ognuna delle seguenti fasi:
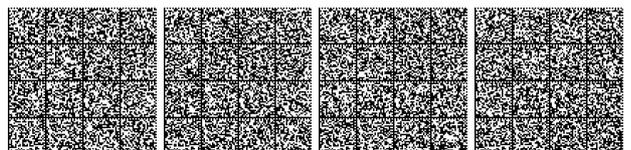
— progettazione generale,

— produzione: realizzazione, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, la fabbricazione, il montaggio dei componenti e la regolazione del tutto,

— prove finali.

Il richiedente può chiedere una DIV per la fase di progettazione (incluse le prove del tipo) e per la fase di produzione.

2.3. **Attestato di verifica**

2.3.1. L'organismo notificato responsabile della verifica "CE" esamina la progettazione, la produzione e la prova finale del sottosistema e redige l'attestato di verifica "CE" destinato al richiedente, che a sua volta redige la dichiarazione di verifica "CE". L'attestato di verifica CE deve indicare le STI di riferimento per la valutazione di conformità.

Quando un sottosistema non è stato valutato per la sua conformità a tutte le STI pertinenti (ad esempio in caso di deroga, applicazione parziale di STI per ristrutturazione o rinnovo, periodo di transizione di una STI o un caso specifico), l'attestato "CE" fornirà il riferimento preciso alle STI o alle loro parti la cui conformità non è stata esaminata dall'organismo notificato durante la procedura di verifica "CE".

2.3.2. Quando sono stati emessi degli attestati DIV "CE" l'organismo notificato responsabile per la verifica "CE" del sottosistema tiene conto di questi attestati DIV "CE" e, prima di emettere l'attestato di verifica "CE":

— verifica che gli attestati DIV "CE" riguardino correttamente le pertinenti disposizioni delle STI,

— verifica tutti gli aspetti che non sono considerati dagli attestati DIV "CE", e

— verifica la prova finale dell'insieme del sottosistema.

2.4. **Documentazione tecnica**

La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica "CE" deve contenere quanto segue:

— le caratteristiche tecniche relative al progetto incluse le progettazioni di massima e di dettaglio relative all'esecuzione, gli schemi degli impianti elettrici e idraulici, gli schemi dei circuiti di comando, la descrizione dei sistemi informatici e degli automatismi, la documentazione relativa a funzionamento e manutenzione, ecc., pertinenti al sottosistema in questione,

— l'elenco dei componenti d'interoperabilità incorporati nel sottosistema,

— le copie delle dichiarazioni "CE" di conformità o di idoneità all'impiego di cui i detti componenti devono essere muniti a norma dell'articolo12 del presente decreto, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni,

— se disponibili, lo o gli attestato(i) DIV "CE" e, in tal caso, se pertinenti, la o le dichiarazioni DIV "CE" che accompagnano l'attestato "CE" di verifica, inclusi i risultati della verifica della loro validità da parte dell'organismo notificato,

— l'attestato "CE" di verifica, accompagnato dalle corrispondenti note di calcolo e vistato dall'organismo notificato incaricato della verifica "CE", che dichiara la conformità del sottosistema alle prescrizioni delle pertinenti STI e in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state sciolte, l'attestato di verifica "CE" deve essere inoltre accompagnato dai rapporti di ispezione e audit redatti dallo stesso organismo nell'ambito della sua missione, come precisato ai punti 2.5.3 e 2.5.4,

— gli attestati "CE" emessi in conformità all'ulteriore legislazione derivata dal trattato,

— quando è previsto l'inserimento in condizioni di sicurezza ai sensi del regolamento della Commissione (CE) n. 352/2009, il richiedente include nella documentazione tecnica la relazione del valutatore sui metodi comuni di sicurezza sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE.

2.5. **Controllo**

2.5.1. L'obiettivo della sorveglianza "CE" è quello di garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.

2.5.2. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova e, più in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l'espletamento della sua missione. L'organismo notificato deve ricevere dal richiedente ogni documento utile a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema.

2.5.3. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione svolge periodicamente degli audit per garantire il rispetto delle disposizioni delle pertinenti STI. Esso fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione e può esserne richiesta la presenza durante certe fasi del cantiere.

2.5.4. L'organismo notificato può inoltre compiere visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Durante tali visite, l'organismo notificato può procedere ad audit completi o parziali e fornisce un rapporto della visita nonché eventualmente un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione.

2.5.5. Ai fini del rilascio della dichiarazione "CE" di idoneità all'impiego di cui all'allegato IV, punto 2, l'organismo notificato controlla ogni sottosistema in cui è stato montato un componente di
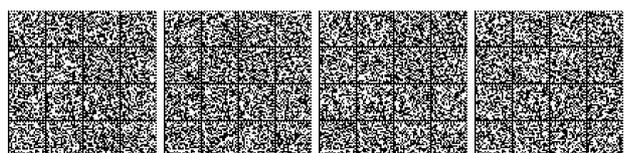
interoperabilità al fine di valutarne, quando ciò sia richiesto dalla STI pertinente, l'idoneità all'impiego nell'ambiente ferroviario cui è destinato.

2.6. **Deposito**

La documentazione completa di cui al punto 2.4 è depositata presso il richiedente, a sostegno dell'attestato DIV "CE", se disponibile, rilasciato dall'organismo notificato che ne è responsabile o a sostegno dell'attestato di verifica rilasciato dall'organismo notificato responsabile della verifica "CE" del sottosistema. La documentazione è allegata alla dichiarazione di verifica "CE" che il richiedente invia all'Agenzia.

Una copia della documentazione è conservata dal richiedente per tutta la durata di esercizio del sottosistema ed è trasmessa agli altri Stati membri che ne fanno richiesta.

2.7. **Pubblicazione**

Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti:

— le domande di verifica "CE" e DIV ricevute,

— la domanda di valutazione di conformità e/o di idoneità all'impiego di componenti di interoperabilità,

— gli attestati DIV "CE" rilasciati o rifiutati,

— gli attestati "CE" di conformità e/o di idoneità all'impiego rilasciati o rifiutati,

— gli attestati di verifica "CE" rilasciati o rifiutati.

2.8. **Lingue**

La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica "CE" sono redatte in lingua italiana oppure in una lingua ufficiale UE accettata dall'Agenzia.

3. PROCEDURA DI VERIFICA NEL CASO DI NORME NAZIONALI

3.1. **Introduzione**

La procedura di verifica nel caso di norme nazionali è la procedura con la quale l'organismo designato ai sensi dell'articolo 16, comma 6 (organismo designato), verifica e attesta che il sottosistema è conforme alle norme nazionali notificate conformemente al medesimo articolo, commi 5 e 6.

3.2. **Attestato di verifica**

L'organismo designato responsabile della procedura di verifica nel caso di norme nazionali redige l'attestato di verifica destinato al richiedente.

L'attestato contiene un riferimento preciso alle norme nazionali la cui conformità è stata esaminata dall'organismo designato nel processo di verifica, incluse quelle relative a parti soggette a deroga da una STI, ristrutturazione o rinnovo.

Nel caso di norme nazionali relative ai sottosistemi che compongono un veicolo, l'organismo designato divide l'attestato in due parti, una parte contenente i riferimenti a quelle norme nazionali strettamente connesse alla compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete interessata e un'altra parte contenente tutte le altre norme nazionali.

3.3. **Documentazione tecnica**

La documentazione tecnica che accompagna l'attestato di verifica nel caso di norme nazionali deve essere inclusa nella documentazione tecnica di cui al punto 2.4 e contenere i dati tecnici pertinenti per la valutazione della conformità del sottosistema alle norme nazionali.»

11A11860

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 31 agosto 2011.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito, nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'Università Vita-Salute S. Raffaele approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 95, art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione del 25 luglio 2011 e del 31 agosto 2011;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 agosto 2011, prot. n. 4056;

Considerato che l'Università Vita-Salute S. Raffaele si qualifica quale innovante istituzione di alta formazione basata sulla conoscenza dell'Uomo - *quid* e *quis est homo*: persona integrata di corpo - intelligenza - spirito;

Decreta:

Di emanare il nuovo statuto dell'Università Vita-Salute S. Raffaele nel testo che di seguito viene riportato integralmente, in sostituzione di quello individuato nelle premesse.

Art. 1.

1.1 È istituita la Libera Università Vita-Salute S. Raffaele, di seguito denominata Università, con sede centrale in Milano, via Olgettina, 58.

Obiettivo principale di tale Università è la incentivazione alla conoscenza dell'uomo, immagine di Dio, nelle sue componenti biologica-intellettuale-spirituale mediante l'insegnamento e l'approfondimento delle varie discipline, tra le quali la biomedicina deve brillare quale crocevia della cultura globale. A tal fine la Università Vita-Salute S. Raffaele favorisce ed incrementa collaborazioni con istituzioni universitarie di alto profilo scientifico nazionali e straniere.

1.2 Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali l'insegnamento delle neuroscienze cognitive integrate nei programmi didattici di ogni facoltà e la diffusione dei principii culturali dell'Università costituiscono valori ispiratori delle relative attività.

Art. 2.

2.1 L'Università è promossa dalla associazione Monte Tabor, con sede a Milano in via Olgettina n. 46, ricono-

sciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1962, dalla associazione Sigilli, con sede a Illasi, via Sammonte n. 45, eretta in Ente Morale dal Ministero degli interni (pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1993) e dalla fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor, con sede a Milano in via Olgettina n. 60, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1971.

Al suo sviluppo potranno concorrere enti ed imprese interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

2.2 Al mantenimento dell'Università sono destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad esso saranno conferiti, a qualunque titolo.

2.3 L'Università è autonoma a norma dell'art. 33 della Costituzione ed ha personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare, secondo il presente Statuto e nel rispetto dei principi di cui alle leggi vigenti in materia universitaria.

2.4 Per realizzare i propri obiettivi l'Università sviluppa la ricerca prevalentemente in collaborazione con la fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor, riconosciuta IRCCS con decreto interministeriale - Ministero della sanità e Ministero della pubblica istruzione - del 25 luglio 1972 e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

2.5 È negli obiettivi dell'Università attivare le facoltà secondo lo spirito programmatico dell'art. 1.

Art. 3.

3.1 Sono organi dell'Università:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il collegio dei revisori;

d) il nucleo di valutazione interno;

e) il rettore;

f) il Senato accademico;

g) i Presidi di facoltà;

h) i consigli di facoltà;

i) i consigli di corso di studio;

j) il collegio di disciplina.

3.2 Gli organi dell'Università esercitano le funzioni previste dal presente statuto.

In caso di cessazione per qualsivoglia ragione di taluno dei componenti dei predetti organi sarà cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza del vice Presidente o in sua assenza del consigliere più anziano invitare i soggetti competenti a provvedere alla sua sostituzione. Il componente che subentra rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'organo di appartenenza.

Art. 4.

4.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabili da un minimo di sette ad un massimo di nove, nominati dall'associazione Monte Tabor e così individuati:

a) Presidente dell'associazione Monte Tabor o suo delegato;

b) un membro designato dalla associazione Sigilli;

c) tre membri preferibilmente individuati nell'ambito della comunità finanziaria e/o industriale;

d) due membri designati dal Senato accademico tra i professori di ruolo dell'Università;

e) un membro designato dagli enti sostenitori, individuati secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Del Consiglio fa parte anche il rettore che è nominato dal Consiglio stesso su indicazione del Presidente dell'associazione Monte Tabor.

4.2 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della associazione Monte Tabor, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università. Su proposta del Presidente il Consiglio nomina altresì il vice Presidente ed il Segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

4.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere confermati secondo le modalità previste nel presente Statuto.

4.4 Possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione anche il direttore generale ed il direttore amministrativo con ruolo consultivo.

4.5 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da inviare a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio dei revisori con un preavviso di almeno cinque giorni liberi. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono tenere anche a mezzo di teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che siano parimenti informati. Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente dell'adunanza e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 5.

5.1 Il Consiglio di Amministrazione è il massimo organo di governo dell'Università.

5.2 Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;

b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Università;
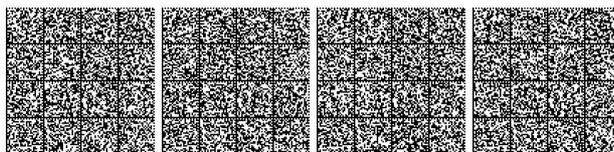
c) nominare, su indicazione del Presidente dell'associazione Monte Tabor, il rettore;

d) nominare i Presidi delle facoltà su proposta dei Consigli di ciascuna facoltà;

e) nominare, tra i professori di prima fascia, i Presidenti dei Consigli di corso di laurea su proposta dei rispettivi Consigli;

f) deliberare in ordine al regolamento didattico di Ateneo, agli ordinamenti didattici dei corsi di studio nonché in ordine ai regolamenti didattici dei corsi di studio proposti dalle facoltà e dal Senato accademico e disciplinati secondo la normativa vigente, nonché deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;

g) deliberare, a norma della legislazione vigente, in merito all'attivazione di procedure per il reclutamento di professori e ricercatori universitari, alle nomine dei professori di ruolo e dei ricercatori di ruolo, nonché il conferimento degli incarichi di docenza previsti dall'art. 13.5 lettera *a)*;

h) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

i) deliberare il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;

j) deliberare, sentite le facoltà interessate, l'attivazione di eventuali sedi decentrate nel rispetto della normativa vigente;

k) determinare, sentito il consiglio di facoltà, il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissare le relative modalità di ammissione;

l) deliberare sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

m) deliberare sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento;

n) deliberare, a maggioranza dei propri componenti, in ordine alle modifiche del presente Statuto;

o) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi;

p) nominare i membri del nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento;

q) nominare due membri del comitato operativo, se istituito;

r) conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni ulteriore potere rispetto a quelli previsti all'art. 6 del presente statuto;

s) nominare il direttore generale stabilendone funzioni e poteri;

t) nominare il direttore amministrativo dell'Università al quale sono preposte le funzioni indicate dal successivo art. 23.

5.3 Le sedute del consiglio sono considerate valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5.4 Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare nell'ambito dei suoi componenti uno o più Consiglieri delegati stabilendone i relativi poteri.

Art. 6.

6.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie e la formazione ideale e professionale delle nuove leve universitarie;

b) ha, con firma libera, la rappresentanza dell'Università di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziali, ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti;

c) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione;

e) adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;

f) convoca e presiede le eventuali adunanze del comitato operativo salvo quanto previsto all'art. 7 circa la nomina di un suo delegato;

g) ha facoltà di nominare procuratori speciali ad negotia nell'ambito dei poteri allo stesso spettanti per Statuto o dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7.

7.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato operativo composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal vice Presidente o in assenza anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano e da altri due consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il comitato operativo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal vice Presidente o in assenza anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano.

Partecipa alle sedute del comitato operativo anche il direttore generale con ruolo consultivo.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare al comitato operativo alcuni suoi poteri di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 8.

8.1 Il collegio dei revisori dei conti dell'Università Vita-Salute S. Raffaele è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I revisori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Monte Tabor, che ne indica anche il Presidente, sentito anche il parere degli eventuali enti sostenitori.

I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili secondo le modalità previste nel presente statuto.

Il collegio dei revisori è l'organo indipendente che vigila sulla regolarità della gestione amministrativa, contabile, economico-patrimoniale e finanziaria dell'Università.

In particolare il collegio:

a) accerta la regolare tenuta della scritture contabili;

b) esamina le proposte del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

c) effettua le verifiche periodiche;

d) procede alla verifica della correttezza degli atti di natura amministrativa.

Al collegio dei revisori compete un compenso determinato secondo la tariffa dei dottori commercialisti.

Art. 9.

9.1 L'Università Vita-Salute S. Raffaele adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale denominato nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo criteri stabiliti dalle norme vigenti e dal regolamento che sarà adottato dagli organi accademici e approvato dal Consiglio di Amministrazione. L'Università assicura al nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Art. 10.

10.1 Il rettore viene nominato ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, dura in carica un triennio e può essere confermato.

10.2 Il rettore:

a) riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

b) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto;

f) nomina tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca nonché soggetti che assumeranno la responsabilità di iniziative formative previste dalla normativa vigente.

Art. 11.

11.1 Il Senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dai pro-rettori;

c) dai Presidi delle facoltà attivate;

d) dai Presidenti dei corsi di laurea.

11.2 Alle riunioni del Senato accademico partecipano il direttore generale e il direttore amministrativo, quest'ultimo con funzioni di Segretario. Le sedute del Senato accademico sono considerate valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Senato sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal rettore.

11.3 Il Senato accademico è convocato dal rettore almeno quattro volte durante l'anno accademico.

11.4 L'ordine del giorno delle sedute del Senato accademico è comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

11.5 Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento e impulso scientifico e didattico.

In particolare il Senato:

a) formula proposte ed esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Università;

b) esprime pareri su ogni argomento che gli altri organi dell'Università intendano rimettere alla sua valutazione e formula proposte in ordine alla migliore attuazione dei programmi di sviluppo;

c) elabora relazioni di sintesi sull'attività scientifica e didattica svolta nell'Università, sulla base delle relazioni predisposte dalle competenti strutture didattiche e di ricerca;

d) sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il regolamento didattico di Ateneo;

e) sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e i regolamenti didattici dei corsi di studio;

f) propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione dei corsi che portano al conferimento dei titoli di cui al successivo art. 16;

g) sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione i regolamenti in materia di didattica e di ricerca;

h) propone al rettore la nomina dei componenti del collegio di disciplina.

Art. 12.

12.1 I Presidi di facoltà sono proposti fra i professori di ruolo di prima fascia della facoltà medesima e sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università; durano in carica tre anni e possono essere confermati.

12.2 I Presidi rappresentano la facoltà, convocano e presiedono il Consiglio di Facoltà, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di

vigilare sulle attività didattiche e i servizi che fanno capo alla facoltà.

Salvo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo i Presidi possono nominare le commissioni di esame di profitto.

Art. 13.

13.1 Il consiglio di facoltà si compone del Preside, che lo presiede, e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono, fatti salvi i casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli professori ordinari.

13.2 Partecipano alle sedute tre rappresentanti dei ricercatori. Partecipano altresì due studenti in corso, designati secondo le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, i quali potranno intervenire sulle materie di interesse degli studenti riguardanti il percorso formativo.

13.3 In occasione della discussione di argomenti relativi all'organizzazione didattica il Preside ha facoltà di allargare la partecipazione al Consiglio a tutti i professori a contratto, supplenti o affidatari, con diritto di voto consultivo.

13.4 Il Consiglio di Facoltà esercita le attribuzioni a tale organo demandate dalla normativa vigente, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

13.5 Spetta in particolare al consiglio di facoltà:

a) proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di procedure per il reclutamento di professori e ricercatori universitari, la nomina di professori e ricercatori universitari, nonché l'attribuzione di incarichi di docenza mediante supplenze/affidamenti o contratti;

b) dare pareri sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalità;

c) proporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione il regolamento didattico di facoltà;

d) avanzare proposte sulla istituzione e attivazione di corsi di studio nonché iniziative formative previste dalla normativa vigente.

13.6 Laddove per qualsiasi motivo non si sia costituito il consiglio di corso di studio le relative competenze vengono assunte dal consiglio di facoltà.

13.7 Al consiglio di corso di studio spettano le competenze previste dalla legge e dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 14.

14.1 Il collegio di disciplina è composto da tre professori di prima fascia, tra i quali uno assume le funzioni di presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti in regime di tempo pieno. Il presidente ed i componenti del collegio di disciplina sono nominati dal rettore su proposta del Senato accademico nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne e rimangono in carica per tre anni.

14.2 Il collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari avviati su proposta del rettore nei confronti dei professori e dei ricercatori, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura ed esprime in merito parere conclusivo. Il procedimento disciplinare si conclude con delibera del Consiglio di Amministrazione.

14.3 Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio e in composizione limitata al Presidente e alla fascia corrispondente a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.

Art. 15.

15.1 L'Università istituisce il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Il predetto comitato è costituito in base alle vigenti disposizioni normative. Il funzionamento del comitato è disciplinato da apposito regolamento dell'Università. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica previsti dalla normativa vigente e rimane in carica quattro anni.

Art. 16.

16.1 Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1, l'Università, per ogni singola facoltà, può rilasciare i seguenti titoli di primo e di secondo livello:

a) laurea (L);

b) laurea specialistica o magistrale (LS - *LM)*;

c) diploma di specializzazione (D.S.);

d) dottorato di ricerca (D.R.);

e) può istituire altresì i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università;

f) in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, l'Università Vita-Salute S. Raffaele può attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

Art. 17.

17.1 L'Università istituisce e promuove attività di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento, culturali, scientifiche, tecniche, rivolte anche a soggetti esterni.

17.2 L'Università favorisce anche attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

17.3 L'Università promuove, in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare agli studenti i servizi culturali, ricreativi, di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

Art. 18.

18.1 L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università può stipulare accordi e convenzioni con università e istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi, può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica; infine può provvedere a strutture per l'ospitalità anche in collaborazione con altri enti specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

Art. 19.

19.1 Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo dell'Università e dai regolamenti didattici di corso di studio.

19.2 Il regolamento didattico di Ateneo, gli ordinamenti didattici di corsi di studio e i regolamenti didattici di corsi di studio sono deliberati, su proposta del Senato accademico e dei consigli di facoltà, dal Consiglio di amministrazione dell'Università, secondo le modalità della legge vigente e di scelte autonome nel rispetto degli atti di indirizzo del Ministero dell'istruzione università e ricerca.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione in relazione alla compatibilità economica, delibera anche in merito alla attivazione ed eventuale disattivazione di corsi di studio.

Art. 20.

20.1Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo e da professori a contratto, sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato accademico.

20.2 Per la durata dei contratti e la possibilità di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto delle università statali. Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse dal Consiglio di Amministrazione.

20.3 Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle Università dello Stato. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.

I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata. In caso di trasferimento alla Università Vita-Salute S. Raffaele di professori di ruolo appartenenti ad altre Università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Università statali.

Art. 21.

21.1 I docenti svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

21.2 L'attività di ricerca è compito qualificante di ogni docente e ricercatore universitario.

Art. 22.

22.1 Nel caso di attivazione di una nuova facoltà, le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente Statuto demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo e fuori ruolo di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti all'ordinamento didattico della facoltà. Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia e due tra professori universitari di ruolo o fuori ruolo di seconda fascia. Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico.

Art. 23.

23.1 Tutta l'attività amministrativa e contabile, nonché i servizi di segreteria, sono di competenza del direttore amministrativo nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24.

24.1 Qualora la Libera Università Vita-Salute S. Raffaele dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale sarà devoluta dal Consiglio di Amministrazione all'associazione Monte Tabor.

Art. 25.

25.1 Il presente Statuto entrerà in vigore alla data di emanazione del decreto rettorale che sarà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 31 agosto 2011

Il rettore: VERZÉ

11A11945

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Femara»

Estratto determinazione V&A.PC/II/548 del 10 agosto 2011

Specialità medicinale: FEMARA.

Confezioni A.I.C.:

033242013/m - 30 compresse 2,5 mg;

033242025/m - 100 compresse 2,5 mg.

Titolare AIC: Novartis Farma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0110/001/II/057.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 5.3. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11801

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluoxetina Teva»

Estratto determinazione V&A.PC/II/549 del 10 agosto 2011

Specialità medicinale: FLUOXETINA TEVA.

Confezioni A.I.C.:

034574018/m - 20 mg 12 capsule;

034574020/m - 20 mg 14 capsule;

034574032/m - 20 mg 20 capsule;

034574044/m - 20 mg 28 capsule;

034574057/m - 20 mg 30 capsule;

034574069/m - 20 mg 50 capsule;

034574071/m - 20 mg 60 capsule;

034574083/m - 20 mg 70 capsule;

034574095/m - 20 mg 90 capsule;

034574107/m - 20 mg 98 capsule;

034574119/m - 20 mg 100 capsule.

Titolare AIC: Teva Pharma B.V.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0310/001/II/025.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11802

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zyvoxid»

Estratto determinazione V&A.PC/II/550 del 10 agosto 2011

Specialità medicinale: ZYVOXID.

Confezioni A.I.C.:

035410012/m - 1 sacca 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

035410024/m - 2 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

035410036/m - 5 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

035410048/m - 10 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

035410051/m - 20 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

035410063/m - 25 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

035410075/m - 1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;

035410087/m - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410099/m - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410101/m - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410113/m - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410125/m - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410137/m - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410149/m - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410152/m - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410164/m - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410176/m - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410188/m - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410190/m - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410202/m - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410214/m - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410226/m - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410238/m - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410240/m - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410253/m - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410265/m - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;
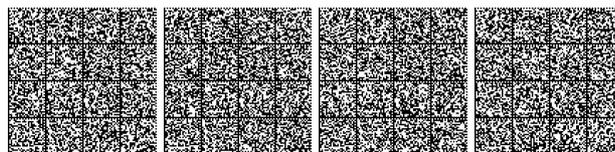
035410277/m - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410289/m - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410291/m - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410303/m - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410315/m - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410327/m - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410339/m - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410341/m - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410354/m - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0439/001-004/II/064 UK/H/0439/001-004/1B/71.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5, 4.7 e 4.8 e relative modifiche del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11803

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lyogem»

Estratto determinazione V&A.PC/II/551 del 10 AGOSTO 2011

Specialità medicinale: LYOGEM.

Confezioni A.I.C.:

039533017/m - «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

039533029/m - «200 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml;

039533031/m - «1000 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

039533043/m - «1000 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 50 ml.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/1162/001-002/II/006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del foglio illustrativo alle sezioni 5 e 6 e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11804

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 53 del 20 maggio 2011 concernente la modifica di denominazione di alcuni medicinali per uso veterinario.

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe pubblicato nella sopracitata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana concernente la modifica di denominazione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio da ditta Laboratoires Vétèrinaires ICC - Francia a Beaphar s.a.s. - Francia.

Laddove è scritto:

collare antiparassitario per cani grande taglia - A.I.C. n. 103129;

wind collare antiparassitario ape per cani - A.I.C. n. 103139;

wind collare antiparassitario ape per gatti - A.I.C. n. 103136;

wind collare antiparassitario ape per cani grande taglia - A.I.C. n. 103138.

Leggasi:

collare antiparassitario ape per cani di grande taglia - A.I.C. n. 103129;

wind collare antiparassitario per cani - A.I.C. n. 103139;

wind collare antiparassitario per gatti - A.I.C. n. 103136;

wind collare antiparassitario per cani di grande taglia - A.I.C. n. 103138.

11A11944

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-211) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00